



Procedure penali in caso di violenza domestica

Il codice di procedura penale svizzero (CPP) disciplina la procedura penale in modo uniforme in tutta la Svizzera. Contiene anche disposizioni sui diritti delle vittime di violenza domestica e dei loro congiunti che fanno valere pretese civili.

INDICE

1	PRINCIPI DEL CODICE DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE SVIZZERO (CPP)	3
1.1	Informazioni riguardanti l'istruzione penale	3
1.2	Legge concernente l'aiuto alle vittime	4
2	DIRITTI PARTICOLARI E DOVERI DELLA VITTIMA	4
2.1	Diritto alla protezione della personalità	4
2.2	Diritto di essere informata	5
2.3	Diritto di essere protetta durante gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta penale e dinanzi al giudice	6
2.4	Ispezioni alle quali la vittima deve sottoporsi	7
2.5	Accertamenti riguardo ai testimoni	7
3	ACCUSATORE PRIVATO	8
3.1	Definizione di accusatore privato	8
3.2	Posizione giuridica e diritti dell'accusatore privato	8
4	PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO O DECRETO D'ACCUSA	10
4.1	Decreto d'accusa e atto d'accusa	10
4.2	Ulteriori informazioni sulla procedura	11
5	SITUAZIONE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI VITTIME DI VIOLENZA	11
5.1	Misure di protezione speciali per l'interrogatorio di minori	11
5.2	Rappresentanza delle vittime minorenni nel procedimento penale	12
6	FONTI	13
	INDIRIZZI DELLE OFFERTE DI AIUTO E INFORMAZIONE	14
	PANORAMICA DELLE SCHEDE INFORMATIVE	15

1 PRINCIPI DEL CODICE DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE SVIZZERO (CPP)

Il codice di procedura penale (CPP) disciplina la procedura penale in modo uniforme in tutta la Svizzera.

Il 1° gennaio 2011, il codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP; RS 312) ha sostituito i 26 codici di procedura penale cantonali vigenti sino a quel momento. Da allora, la procedura penale è la stessa in tutta la Svizzera e il CPP contiene norme sui diritti delle vittime¹. L'organizzazione delle autorità d'istruzione penale e dei tribunali rimane di competenza dei Cantoni.

Il Consiglio federale sta ora elaborando una revisione del codice di procedura penale². L'obiettivo è migliorarne l'applicazione pratica³ tra l'altro rafforzando i diritti delle vittime nella procedura penale esentando loro e i loro congiunti dall'obbligo di rimborsare le spese derivanti dal gratuito patrocinio⁴.

1.1 Informazioni riguardanti l'istruzione penale

Modello del «pubblico ministero»

Il ministero pubblico e la polizia costituiscono le autorità di perseguimento penale.

L'inchiesta penale si basa sul modello del «pubblico ministero» che, insieme alla polizia, costituisce un'autorità di perseguimento penale⁵. Secondo l'articolo 16 CPP, il pubblico ministero è responsabile dell'esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato. A tale scopo può ad esempio emettere decreti d'accusa⁶.

Se non sono loro stesse competenti per il perseguimento, le autorità penali sono tenute a denunciare alle autorità competenti i reati che hanno constatato o che sono stati loro segnalati nell'ambito della loro attività ufficiale⁷.

Se un provvedimento coercitivo è ordinato da un giudice dei provvedimenti coercitivi (p.es. carcerazione preventiva⁸ o misura sostitutiva⁹), le vittime di violenza non beneficiano dei diritti spettanti alle parti.

Definizione di vittima

Oltre a riprendere le disposizioni di protezione che figuravano nella legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5), il CPP contiene diverse disposizioni sulla posizione giuridica delle vittime di violenza.

L'articolo 116 capoverso 1 CPP definisce la vittima come «il danneggiato che a causa del reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica»¹⁰ e i congiunti come «il suo coniuge, i suoi figli e genitori, nonché le altre persone a lei unite da legami

1 Allegato 1 CPP, per effetto del rinvio nell'articolo 446 capoverso 1 CPP.

2 Oggetto del Consiglio federale 19.048 «Codice di procedure penale. Modifica» del 28 agosto 2019.

3 Cfr. comunicato stampa del Consiglio federale «Migliorare l'applicabilità del diritto processuale penale» del 28 agosto 2019.

4 Messaggio del 28 agosto 2019 concernente la modifica del Codice di procedura penale (FF 2019 5523).

5 Art. 12 CPP

6 Art. 352–356 CPP e cap. 4 della presente scheda informativa.

7 Art. 302 CPP

8 Art. 220 cpv. 1 CPP

9 Art. 237–240 CPP

10 La «vittima» è quindi la persona i cui diritti sono stati danneggiati da determinati reati (contro la vita e l'integrità fisica), mentre il «danneggiato» è in generale la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi da un reato (art. 115 cpv. 1 CPP) per esempio contro la sua libertà personale, la sua proprietà o il suo patrimonio. Le disposizioni di protezione menzionate sopra valgono solo per le vittime.

analoghi»¹¹. La persona vincolata alla vittima da un'unione domestica registrata è considerata un congiunto perché soddisfa la condizione dei «legami analoghi».

La vittima che vuole partecipare attivamente al procedimento deve costituirsi accusatore privato.

La vittima che vuole partecipare attivamente a un procedimento penale deve costituirsi accusatore privato (cfr. cap. 3). Diversamente, non è considerata parte del procedimento e beneficia soltanto dei diritti garantiti alla vittima e non di quelli accordati all'accusatore privato¹². La qualità di parte le viene riconosciuta soltanto se è provato che è ciò è necessario alla tutela dei suoi interessi¹³.

1.2 Legge concernente l'aiuto alle vittime

La LAV disciplina in particolare le prestazioni dei consultori nonché gli indennizzi e le riparazioni morali da parte dei Cantoni¹⁴. Per effetto del rinvio nell'articolo 173 capoverso 1 lettera a CPP all'articolo 11 LAV, le persone che lavorano per i consultori devono mantenere il segreto circa le loro constatazioni, ma sono tenute a deporre dinanzi alle autorità di perseguimento penale se l'interesse all'accertamento della verità prevale su quello al mantenimento del segreto.

2 DIRITTI PARTICOLARI E DOVERI DELLA VITTIMA

Secondo l'articolo 117 capoverso 1 CPP, alla vittima spettano particolari diritti, segnatamente:

- a. il diritto alla protezione della personalità;
- b. il diritto di farsi accompagnare da una persona di fiducia;
- c. il diritto a misure di protezione;
- d. la facoltà di non rispondere;
- e. il diritto di essere informata;
- f. il diritto a una composizione speciale dell'autorità giudicante.

2.1 Diritto alla protezione della personalità

Il diritto della vittima alla protezione della personalità (art. 117 cpv. 1 lett. a CPP) comprende diversi elementi:

- il giudice può disporre che le udienze si svolgano in tutto o in parte a porte chiuse se interessi degni di protezione di una persona coinvolta, segnatamente quelli della vittima, lo esigono (art. 70 cpv. 1 lett. a CPP);
- le autorità e i privati possono divulgare l'identità della vittima o informazioni che ne consentano l'identificazione soltanto se la collaborazione della popolazione è necessaria

11 Art. 116 cpv. 2 CPP. I congiunti citati hanno diritto alle prestazioni previste dalla LAV come consulenze e prestazioni finanziarie. Durante l'istruzione e nel processo penale godono degli stessi diritti della vittima solo se fanno valere pretese civili (art. 117 cpv. 3 CPP).

12 Su richiesta, la vittima ha il diritto di essere informata riguardo all'apertura di un procedimento penale e a come è stato chiuso (art. 301 cpv. 2 CPP). In generale, ha altresì il diritto di prendere conoscenza della sentenza completa (DTF 124 IV 240) nonché, in determinate circostanze, il diritto di esaminare gli atti (art. 105 cpv. 2 CPP).

13 Art. 105 cpv. 2 CPP

14 Vedi scheda informativa C1 «Violenza domestica nella legislazione svizzera».

Le autorità penali devono rispettare i diritti della personalità della vittima.

- per far luce su crimini o per la ricerca di indiziati, oppure se la vittima (o se deceduta i suoi congiunti) vi acconsente (art. 74 cpv. 4 CPP);
- in ogni fase del procedimento le autorità penali tutelano i diritti della personalità della vittima (art. 152 cpv. 1 CPP).

2.2 Diritto di essere informata

La vittima deve essere informata compiutamente in merito ai suoi diritti.

Durante il suo primo interrogatorio, la vittima deve essere informata compiutamente in merito ai suoi diritti e obblighi nel procedimento penale, all'indirizzo e ai compiti dei consultori per le vittime di reati, alla possibilità di chiedere prestazioni dell'aiuto alle vittime¹⁵, al termine per la presentazione di una domanda d'indennizzo e di riparazione morale, e al suo diritto di essere informata sull'esecuzione di una pena o di una misura a carico della persona condannata (art. 305 CPP). Questi diritti spettano anche ai congiunti della vittima¹⁶.

Se le autorità di perseguimento penale non hanno informato la vittima sui suoi diritti, spetta a chi dirige il procedimento¹⁷ farlo (art. 330 cpv. 3 CPP).

Eccetto che vi abbia espressamente rinunciato, la vittima viene informata in merito alla disposizione o alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza e di una misura sostitutiva come pure circa un'eventuale fuga dell'imputato. L'autorità può rinunciare ad informare la vittima circa la revoca della carcerazione qualora tale informazione esponga la persona imputata a un serio pericolo (art. 214 cpv. 4 CPP).

La vittima può chiedere, presentando domanda scritta, che l'autorità d'esecuzione la informi del momento in cui ha inizio la pena o la misura a carico della persona condannata, dell'istituzione d'esecuzione, della forma dell'esecuzione per quanto diverga dall'esecuzione ordinaria, dell'interruzione dell'esecuzione del regime aperto, della liberazione condizionale o definitiva, nonché del ripristino dell'esecuzione della pena o della misura (art. 92a CP). La vittima può altresì chiedere di essere informata senza indugio di un'eventuale evasione e dell'arresto della persona condannata¹⁸.

Notificazione di atti giuridici alla vittima

La vittima ha il diritto di ricevere la notificazione dei seguenti atti giuridici:

- decreto di abbandono¹⁹: per poter impugnare un decreto di abbandono (il termine di ricorso è di dieci giorni²⁰) la vittima deve costituirsi accusatore privato²¹;
- atto d'accusa ed eventuale rapporto finale²².

La conclusione della procedura preliminare non viene notificata alla vittima, ma se entro allora quest'ultima non si è costituita accusatore privato, non potrà far valere alcuna pretesa civile nel procedimento penale e non avrà il diritto di impugnare la sentenza. Di conseguenza, le pretese civili dovranno essere regolate per via extragiudiziale o nel quadro di un procedimento civile.

¹⁵ Vedi scheda informativa C1 «Violenza domestica nella legislazione svizzera».

¹⁶ Art. 305 cpv. 4 CPP

¹⁷ Secondo l'articolo 61 CPP, il procedimento è diretto dal pubblico ministero, dall'autorità penale delle contravvenzioni, del presidente del collegio oppure dal giudice unico.

¹⁸ Art. 92a CP e 305 cpv. 2 CPP, entrambi introdotti dalla legge federale del 26 settembre 2014 sul diritto d'informazione delle vittime di reati, entrata in vigore il 1° gennaio 2016 (FF **2014** 7225).

¹⁹ Art. 321 cpv. 1 lett. b CPP

²⁰ Art. 322 cpv. 2 CPP

²¹ Secondo numerosi commenti, la legittimazione deve essere concessa anche alle vittime che non si sono costituite accusatore privato (cfr. Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Auflage, N6 zu Art. 322 StPO e commenti ivi citati).

²² Art. 327 cpv. 1 lett. c CPP

Il CPP non prevede la comunicazione gratuita delle decisioni alla vittima. Tuttavia, l'articolo 301 capoverso 2 CPP stabilisce che, su richiesta, l'autorità di perseguimento penale comunica al denunciante se è stato avviato un procedimento penale e come lo stesso viene espletato. Inoltre, l'articolo 105 capoverso 2 CPP precisa che, se direttamente lesi nei loro diritti, gli altri partecipanti al procedimento fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi.

Nel quadro della prevista modifica del CPP²³, il Consiglio federale propone di introdurre una disposizione secondo cui la vittima, anche se non ha la qualità di parte, deve poter ricevere il dispositivo della decisione nonché i considerandi riguardanti i reati commessi a suo scapito²⁴.

2.3 Diritto di essere protetta durante gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta penale e dinanzi al giudice

Una vittima è interrogata in qualità di persona informata sui fatti se si è costituita accusatore privato (art. 178 lett. a CPP)²⁵. Durante l'interrogatorio, la vittima beneficia di diverse misure di protezione che possono essere suddivise in misure di protezione generali, misure di protezione speciali in caso di reati contro l'integrità sessuale e misure di protezione per le persone vulnerabili (minori e persone affette da turba psichica).

Misure di protezione generali

Se vi è motivo di ritenere che una persona che partecipa al procedimento possa, a causa del suo coinvolgimento, essere esposta a un grave pericolo per la sua vita o la sua integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive²⁶. A tal fine, può segnatamente (art. 149 cpv. 2 CPP – elenco non esaustivo):

- a. garantire l'anonimato;
- b. svolgere interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse;
- c. accertare le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse;
- d. modificare l'aspetto o la voce di persone da proteggere oppure schermarle;
- e. porre restrizioni al diritto di esaminare gli atti.

In tutti gli atti procedurali, la vittima può farsi accompagnare, oltre che dal suo patrocinatore, da una persona di fiducia (art. 152 cpv. 2 CPP). Inoltre, se lo domanda, le autorità penali le evitano di incontrare la persona imputata²⁷. Tuttavia, un confronto può essere ordinato se il diritto della persona imputata di essere sentita non può essere garantito in altro modo, oppure se un interesse preponderante del perseguimento penale lo esige imperativamente²⁸.

Misure di protezione speciali in caso di reati contro l'integrità sessuale

Le vittime di reati contro l'integrità sessuale hanno diritto a misure di protezione speciali. Ad esempio, possono esigere di essere interrogate da una persona del loro stesso sesso (art. 153 cpv. 1 CPP), se è necessaria una traduzione, possono chiedere che ad occuparsene

23 Oggetto del Consiglio federale 19.048, non ancora trattato dalla Camera al 03.06.2020.

24 Messaggio del 28 agosto 2019 concernente la modifica del Codice di procedura penale (FF 2019 5523).

25 Quando una persona danneggiata si costituisce accusatore privato perde la qualità di testimone diventando una persona informata sui fatti e come tale un partecipante al procedimento. Di conseguenza, visto il possibile conflitto tra la salvaguardia dei suoi interessi e la veridicità delle sue dichiarazioni, l'accusatore privato non sottostà all'obbligo di dire la verità (messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989: 1113). Le persone con limitate capacità di discernimento, segnatamente i giovani di età inferiore ai 15 anni, vengono interrogate quali persone informate sui fatti secondo l'articolo 178 lettera b CPP.

26 Art. 149 cpv. 1 CPP

27 Art. 152 cpv. 3 CPP

28 Art. 152 cpv. 4 CPP

Il codice di procedura penale prevede disposizioni volte a proteggere le vittime.

sia una persona del loro stesso sesso²⁹ e hanno la facoltà di non rispondere alle domande concernenti la loro sfera intima³⁰.

Se si oppongono a un confronto con la persona imputata, l'autorità può ordinarlo soltanto se il diritto di quest'ultima di essere sentita non può essere garantito in altro modo³¹. Le vittime di reati contro l'integrità sessuale non hanno diritto a che il giudice ordini che si proceda a porte chiuse³², ma possono presentare una domanda in tal senso e il giudice prenderà una decisione ponderando gli interessi³³. Se il giudice dispone che le udienze si svolgano a porte chiuse, la persona imputata, la vittima e l'accusatore privato possono farsi accompagnare al massimo da tre persone di fiducia.

Misure di protezione per le persone vulnerabili

Le misure speciali per la protezione delle vittime minorenni sono descritte più avanti (cfr. cap. 5).

Gli interrogatori di persone affette da turba psichica sono limitati allo stretto necessario; le audizioni plurime vanno evitate³⁴. Affinché l'interrogatorio di una persona affetta da turba psichica si svolga nel miglior modo possibile, chi dirige il procedimento può incaricare dell'interrogatorio servizi sociali specializzati oppure far capo a familiari, altre persone di fiducia o periti³⁵.

2.4 Ispezioni alle quali la vittima deve sottoporsi

Secondo l'articolo 251 capoverso 4 CPP, le persone non imputate possono essere sottoposte contro il loro volere³⁶ a ispezioni corporali e a interventi nella loro integrità fisica soltanto se non arrecano loro dolori particolari né compromettono la loro salute e se sono indispensabili per far luce su uno dei reati elencati alla fine di tale disposizione³⁷.

La vittima può essere sottoposta a un'ispezione corporale anche contro il suo volere se ciò è indispensabile per far luce su delitti gravi.

In altre parole, la vittima di un reato contro l'integrità sessuale ha sì la facoltà di non rispondere alle domande concernenti la sua sfera intima secondo l'articolo 169 capoverso 4 CPP, ma può essere obbligata a sottoporsi a un'ispezione corporale (p.es. ginecologica) se non le arrecano dolori particolari né compromette la sua salute e se si tratta di una misura indispensabile.

Le ispezioni corporali sono effettuati da un medico o da altro personale medico specializzato³⁸.

2.5 Accertamenti riguardo ai testimoni

Secondo l'articolo 164 capoverso 1 e 2 CPP, la vita anteriore e la situazione personale del testimone vengono accertate soltanto se necessario per esaminarne l'attendibilità. Qualora vi siano dubbi sulla sua capacità di discernimento o indizi di una sua turba psichica chi dirige il procedimento può ordinare che sia sottoposto a una perizia ambulatoriale, per quanto l'importanza del procedimento penale e della testimonianza lo giustifichi.

29 Art. 68 cpv. 4 CPP

30 Art. 169 cpv. 4 CPP

31 Art. 153 cpv. 2 CPP

32 Art. 70 e 149 cpv. 2 lett. b CPP

33 Sentenza del Tribunale penale federale SN.2019.21 del 28.08.2019; sentenza del Tribunale federale 1B_87/2018 del 09.05.2018.

34 Art. 155 cpv. 1 CPP

35 Art. 115 cpv. 2 CPP

36 Gli articoli 251 e 252 CPP si applicano anche agli adolescenti, fermo restando che rimangono sempre validi i principi sanciti nell'articolo 197 CPP, secondo cui i limiti costituzionali alle violazioni dei diritti fondamentali devono essere rispettati. Tuttavia, la tolleranza richiesta alle vittime è limitata rispetto a quella imposta alle persone imputate; ad esempio l'ispezione corporale deve essere indispensabile per l'accertamento dei fatti.

37 I reati elencati alla fine dell'articolo 251 capoverso 4 sono quelli di cui agli articoli 111–113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 e 191 CP.

38 Art. 252 CPP

3 ACCUSATORE PRIVATO

3.1 Definizione di accusatore privato

La persona interessata si costituisce accusatore privato tramite una dichiarazione fatta dinanzi all'autorità di perseguimento penale.

Secondo l'articolo 118 capoversi 1 e 3 CPP, con accusatore privato si intende la persona danneggiata che, al più tardi alla conclusione della procedura preliminare, dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile. La procedura preliminare si conclude con la notificazione dell'atto d'accusa, l'emissione di un decreto d'accusa, la notificazione di un decreto di abbandono o la scadenza del termine per impugnarlo³⁹.

Sporgere querela equivale a dichiarare la propria volontà di partecipare al procedimento penale⁴⁰.

Se la persona danneggiata non ha fatto tale dichiarazione di propria iniziativa, il pubblico ministero la renderà attenta su questa possibilità⁴¹. La dichiarazione può essere presentata per scritto oppure oralmente (art. 119 cpv. 1 CPP). In tale dichiarazione la persona danneggiata può:

- a. chiedere il perseguimento e la condanna della persona responsabile del reato (azione penale)⁴² e/o
- b. far valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte dal reato (azione civile)⁴³.

Se quando dichiara la propria volontà di partecipare al procedimento penale la persona danneggiata fa valere pretese di diritto civile, l'azione civile diventa pendente⁴⁴. La quantificazione e la motivazione di tali pretese non devono necessariamente far parte della dichiarazione ma devono avvenire al più tardi in sede di arringa⁴⁵.

Anche i congiunti della vittima hanno il diritto di far valere proprie pretese di diritto civile nei riguardi della persona imputata⁴⁶.

La persona danneggiata può in qualsiasi momento ritirare la sua dichiarazione di voler partecipare al procedimento penale. La rinuncia è definitiva⁴⁷.

3.2 Posizione giuridica e diritti dell'accusatore privato

L'accusatore privato è interrogato in qualità di persona informata sui fatti giusta l'articolo 178 lettera a CPP ed è tenuto a deporre⁴⁸. Sono inoltre applicabili le disposizioni concernenti i testimoni.

39 Art. 308 CPP

40 Art. 118 cpv. 2 CPP

41 Art. 118 cpv. 4 CPP

42 Art. 119 cpv. 2 lett. a CPP

43 Art. 119 cpv. 2 lett. b CPP

44 Art. 122 cpv. 3 CPP

45 Art. 123 cpv. 2 CPP

46 Art. 122 cpv. 2 CPP

47 Art. 120 cpv. 1 CPP

48 Art. 180 cpv. 2 CPP

L'accusatore privato:

- è parte del procedimento⁴⁹;
- ha il diritto di esaminare gli atti del procedimento⁵⁰;
- ha il diritto di essere sentito⁵¹;
 - nel quadro di tale diritto, può segnatamente partecipare agli atti procedurali, far capo a un patrocinatore (art. 127 CPP) e presentare istanze probatorie (p.es. interrogatorio di altri testimoni)⁵²;
 - tale diritto può essere sottoposto a restrizioni se vi è il sospetto fondato che l'accusatore privato abusi dei suoi diritti o se la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto⁵³;
- ha il diritto di impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla giurisdizione di reclamo⁵⁴;
- può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile⁵⁵;
- può beneficiare del gratuito patrocinio se si è costituito accusatore privato per gli aspetti civili⁵⁶;
- se vince la causa o è tenuto a rifondere le spese, può chiedere alla persona imputata un indennizzo adeguato per le spese necessarie da lui sostenute nel procedimento⁵⁷;
 - le spese procedurali causate dalle sue istanze in merito agli aspetti civili possono essergli addossate se (i) la persona imputata è assolta o il procedimento abbandonato, (ii) l'accusatore privato ritira l'azione civile prima che sia chiuso il dibattimento di primo grado o (iii) l'azione civile è stata respinta o rinviata al foro civile⁵⁸;
- è legittimato a ricorrere contro una decisione⁵⁹ ma non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta⁶⁰.

49 Art. 104 cpv. 1 lett. b CPP

50 Art. 101, 102 e 107 cpv. 1 lett. a CPP

51 Art. 107 CPP

52 Art. 107 cpv. 1 lett. b, c ed e CPP

53 Art. 108 cpv. 1 lett. a e b CPP

54 Art. 322 cpv. 2 CPP

55 Art. 122–126 CPP

56 Art. 136 CPP

57 Art. 433 cpv. 1 CPP

58 Art. 427 cpv. 1 lett. a, b e c CPP

59 Art. 382 cpv. 1 CPP

60 Art. 382 cpv. 2 CPP

4 PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO O DECRETO D'ACCUSA

Se l'inchiesta penale ha permesso di raccogliere elementi sufficienti per una condanna, il pubblico ministero promuove l'accusa dinanzi al giudice competente o emette un decreto d'accusa.

Se l'inchiesta penale ha permesso di raccogliere elementi sufficienti per una condanna, il pubblico ministero emette un decreto d'accusa⁶¹ o promuove l'accusa⁶². Mentre la promozione dell'accusa sfocia sempre in un procedimento giudiziario, il decreto d'accusa implica un procedimento giudiziario solo se viene impugnato⁶³ e se il pubblico ministero decide di promuovere l'accusa presso un tribunale⁶⁴.

4.1 Decreto d'accusa e atto d'accusa

Decreto d'accusa

L'articolo 352 CPP stabilisce che un decreto d'accusa può essere emesso se:

- nell'ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dalla persona imputata oppure sono stati sufficientemente chiariti, e
- il pubblico ministero ritiene sufficiente una delle seguenti pene:
 - una multa;
 - una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere;
 - una pena detentiva non superiore a sei mesi.

Il decreto d'accusa è emesso dal pubblico ministero e non da un giudice. Se la persona imputata le riconosce, le pretese civili dell'accusatore privato sono annotate nel decreto d'accusa. Le pretese non riconosciute sono rinviate al foro civile⁶⁵. Nel suo messaggio concernente la modifica del codice di procedura penale il Consiglio federale propone di introdurre la possibilità di decidere in merito a pretese civili nel decreto d'accusa⁶⁶.

L'accusatore privato può impugnare il decreto d'accusa entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero in qualità di «altro diretto interessato»⁶⁷. A tale scopo deve avere un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione⁶⁸.

Atto d'accusa

Se alla luce delle risultanze dell'istruzione ritiene di disporre di sufficienti indizi di reato e non può emanare un decreto d'accusa, il pubblico ministero promuove l'accusa dinanzi al giudice competente. L'atto d'accusa è notificato alla persona imputata, all'accusatore privato e alla vittima⁶⁹. La promozione dell'accusa non è impugnabile⁷⁰.

61 Art. 352 CPP

62 Art. 324 cpv. 1 CPP

63 Art. 354 CPP

64 Art. 355 cpv. 3 lett. d CPP

65 Art. 353 cpv. 2 CPP

66 Messaggio del 28 agosto 2019 concernente la modifica del Codice di procedura penale (FF **2019** 5523), art. 126 cpv. 2 lett. a^{bis} D-CPP.

67 Art. 354 cpv. 1 lett. b CPP

68 Art. 382 cpv. 1 CPP e DTF **141** IV 231 (sentenza 6B_188/2015 del 30 giugno 2015).

69 Art. 327 cpv. 1 lett. a, b e c CPP

70 Art. 324 cpv. 2 CPP

4.2 Ulteriori informazioni sulla procedura

Procedura abbreviata

Gli articoli 358–362 CPP prevedono la possibilità di procedere con rito abbreviato. Ciò presuppone che la persona imputata abbia ammesso i fatti che le sono contestati, che abbia riconosciuto quanto meno nella sostanza le pretese civili e che abbia chiesto al pubblico ministero di essere giudicata con rito abbreviato⁷¹. Tale possibilità è tuttavia esclusa se il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a cinque anni⁷².

Il pubblico ministero decide sull'attuazione della procedura abbreviata senza dover motivare il relativo decreto⁷³.

Riassunzione di prove necessarie

Laddove la conoscenza diretta dei mezzi di prova appare necessaria per la pronuncia della sentenza, il giudice può riassumere le prove conformemente all'articolo 343 capoverso 3 CPP. È quindi possibile che la vittima di violenza sia nuovamente chiamata a deporre dinanzi al giudice. In tal caso rimangono applicabili le misure di protezione di cui agli articoli 149–155 CPP (cfr. cap. 2.3).

5 SITUAZIONE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI VITTIME DI VIOLENZA

Nel procedimento penale per i bambini e gli adolescenti valgono disposizioni di protezione supplementari.

Le disposizioni di legge valide per gli adulti si applicano anche ai bambini e agli adolescenti che possono quindi costituirsi accusatore privato (cfr. cap. 3). Il CPP contiene disposizioni speciali volte a proteggere le vittime minorenni (cfr. cap. 5.1). In questi casi si pone la questione della loro rappresentanza (cfr. cap. 5.2).

5.1 Misure di protezione speciali per l'interrogatorio di minori

Se la vittima ha meno di 18 anni, in aggiunta alle disposizioni valide per gli adulti si applicano anche disposizioni speciali volte a proteggere la sua personalità (art. 117 cpv. 2 CPP) e segnatamente quelle concernenti:

- a. le restrizioni al confronto tra la vittima e la persona imputata (art. 154 cpv. 4 CPP): un confronto con la persona imputata può essere ordinato soltanto se il minore lo domanda espressamente oppure se il diritto della persona imputata di esser sentita non può essere garantito in altro modo;
- b. le misure speciali di protezione in occasione degli interrogatori (art. 154 cpv. 2–4 CPP): concretamente, le regole esposte all'articolo 154 capoversi 2–4 CPP garantiscono al minore:
 - i. che il primo interrogatorio si svolga il più presto possibile;
 - ii. che l'autorità possa escludere dal procedimento la persona di fiducia che potrebbe esercitare un influsso determinante su di lui;
 - iii. una protezione da un numero eccessivo di interrogatori (in linea di principio non più di due);
 - iv. l'organizzazione di un secondo interrogatorio se nel corso del primo le parti

71 Art. 358 cpv. 1 CPP

72 Art. 358 cpv. 2 CPP

73 Art. 359 cpv. 1 CPP

In linea di principio, gli interrogatori di minori devono essere effettuati in presenza di uno specialista.

non hanno potuto esercitare i loro diritti oppure se ciò è indispensabile nell'interesse delle indagini o del minore;

- v. che gli interrogatori siano effettuati da un funzionario inquirente appositamente formato e in presenza di uno specialista, e siano registrati su supporto audiovisivo;
- vi. l'esercizio dei suoi diritti per il tramite di chi interroga;
- vii. l'allestimento di un rapporto con riportate le osservazioni particolari di chi interroga e dello specialista;

c. l'abbandono del procedimento (art. 319 cpv. 2 CPP): secondo l'articolo 319 capoverso 2 CPP, a titolo eccezionale, il pubblico ministero può disporre l'abbandono del procedimento se:

- i. l'interesse di una vittima che non aveva ancora 18 anni al momento del reato lo esige imperativamente e tale interesse prevale manifestamente sull'interesse dello Stato al perseguimento penale; e
- ii. la vittima o, qualora la vittima sia incapace di discernimento, il suo rappresentante legale vi acconsente.

La facoltà di non deporre non sussiste se il procedimento penale concerne un reato grave contro l'integrità fisica o sessuale di una persona con cui il testimone ha un legame personale⁷⁴.

Chi al momento dell'interrogatorio non ha ancora compiuto 15 anni è interrogato in qualità di persona informata sui fatti⁷⁵ e come tale non è tenuto a deporre secondo l'articolo 180 capoverso 1 CPP.

5.2 Rappresentanza delle vittime minorenni nel procedimento penale

In virtù dell'articolo 30 capoverso 3 CP, anche i bambini e gli adolescenti capaci di discernimento possono presentare querela.

A differenza del codice di diritto processuale civile svizzero⁷⁶ del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) e al diritto di protezione del figlio sancito nel codice civile svizzero⁷⁷ del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), il CPP non contempla la rappresentanza indipendente del figlio. Pertanto, si rinvia alle regole generali sulla rappresentanza dei figli contenute nel CC⁷⁸.

In linea di principio, i bambini e gli adolescenti sono rappresentati legalmente dai loro genitori⁷⁹. Tuttavia, se vi è collisione di interessi, il diritto di rappresentanza dei genitori viene limitato. In tal caso, l'autorità di protezione dei minori istituisce una curatela per tutelare i diritti dei figli o prende direttamente le misure necessarie⁸⁰.

Il CPP prevede che, se necessario per proteggere la persona imputata, la persona danneggiata o i loro congiunti, le autorità penali sono tenute a informare le autorità di protezione dei minori e degli adulti riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni pronunciate⁸¹. Questo obbligo d'informazione vale anche se nell'ambito di un procedimento per un

74 Art. 168 cpv. 1, 2 e 4 CPP

75 Art. 178 lett. b CPP

76 Art. 299 CPC

77 Art. 314^{bis} CC

78 Art. 304 segg. CC

79 Art. 304 cpv. 1 CC

80 Art. 306 cpv. 2 CC

81 Art. 75 cpv. 2 CPP

reato in cui sono coinvolti minori le autorità penali accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti; in tal caso sono tenute a informarne senza indugio le autorità di protezione dei minori⁸². Uno dei provvedimenti che potrebbe rendersi necessario è la nomina di un rappresentante legale per tutelare i diritti delle vittime nel procedimento penale.

L'articolo 11 capoverso 2 della Costituzione federale svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) permette ai bambini e agli adolescenti di esercitare autonomamente i loro diritti nei limiti delle loro capacità. Di conseguenza, i minori capaci di discernimento possono incaricare qualcuno di rappresentarli legalmente, esercitare la loro facoltà di non deporre, liberare un medico dal segreto professionale, costituirsi accusatore privato, acconsentire all'abbandono del procedimento secondo l'articolo 319 capoverso 2 CPP, impugnare un decreto di abbandono, esigere una riparazione del torto morale e far valere i diritti connessi con il procedimento penale.

6 FONTI

Comunicato stampa del 28 agosto 2019 del Consiglio federale «Migliorare l'applicabilità del diritto processuale penale».

Legge federale del 26 settembre 2014 sul diritto d'informazione delle vittime di reati (Modifica del Codice penale, del Diritto penale minorile, del Codice di procedura penale e della Procedura penale militare) (FF 2014 6209).

Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale (FF 2006 989).

Messaggio del 28 agosto 2019 concernente la modifica del Codice di procedura penale (FF 2019 5523).

Niggli, Heer, Wiprächtiger, Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung (StPO / JStPO), Basler Kommentar, 2. Auflage, 2014.

Oggetto del Consiglio federale 19.048 «Codice di procedura penale. Modifica» del 28 agosto 2019.

82 Art. 75 cpv. 3 CPP

INDIRIZZI DELLE OFFERTE DI AIUTO E INFORMAZIONE

OFFERTE DI AIUTO IN CASO DI VIOLENZA DOMESTICA

Per le vittime

In caso di emergenza

→ Polizia: www.polizei.ch, tel. 117

→ Assistenza medica: tel. 144

Informazioni e indirizzi per consulenze gratuite, confidenziali e anonime in tutta la Svizzera

→ www.aiuto-alle-vittime.ch

Indirizzi degli alloggi protetti

→ www.opferhilfe-schweiz.ch/it/was-ist-opferhilfe/protezione

→ www.frauenhaus-schweiz.ch (in tedesco e francese)

Per le persone violente

Indirizzi per consulenze e programmi di prevenzione della violenza

→ www.fvgs.ch (in tedesco e francese)

INFORMAZIONI FORNITE DALL'UFU

Su www.ebg.admin.ch, sotto la rubrica «Violenza» trovate:

- altre [schede informative](#) che illustrano in modo chiaro e conciso diversi aspetti della violenza domestica,
- informazioni sulla [Convenzione di Istanbul](#) entrata in vigore in Svizzera il 1° aprile 2018,
- il [toolbox Violenza domestica](#) che dà accesso a un'ampia raccolta di materiali di lavoro e informativi,
- altre [pubblicazioni](#) dell'UFU sulla violenza domestica.

PANORAMICA DELLE SCHEDE INFORMATIVE

A Basi

- 1 Definizione, forme e conseguenze della violenza domestica
- 2 Violenza nei rapporti di coppia: cause, fattori di rischio e protezione
- 3 Dinamiche della violenza e strategie di intervento
- 4 Cifre sulla violenza domestica in Svizzera
- 5 Studi sulla violenza domestica tra la popolazione
- 6 Forme e conseguenze di genere della violenza domestica

B Informazioni specifiche sulla violenza

- 1 Violenza in situazioni di separazione
- 2 Stalking
- 3 Violenza domestica su bambini e adolescenti
- 4 Violenza nelle coppie di adolescenti
- 5 Violenza domestica nel contesto migratorio
- 6 Violenza domestica e armi
- 7 Interventi nei confronti di persone violente

C Basi legali

- 1 Violenza domestica nella legislazione svizzera
- 2 Procedure civili in caso di violenza domestica
- 3 Procedure penali in caso di violenza domestica
- 4 Trattati internazionali sui diritti umani e sulla violenza domestica